



# UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO

# UNIONI CIVILI



**1- SITUAZIONE ANTE – CIRINNA’**

**2- LEGGE CIRINNA’, DECRETI ATTUATIVI E ALTRE FONTI DI DISCIPLINA**

**3- L’ISTITUZIONE DELL’UNIONE CIVILE**

**4- I RAPPORTI PERSONALI**

**5- I RAPPORTI PATRIMONIALI**

**6- LO SCIoglIMENTO DELL’UNIONE CIVILE**

**7- OMOSESSUALITA’ E FILIAZIONE**

# 1- SITUAZIONE ANTE CIRINNA'

- A) DALL'ATTO «INESISTENTE» ALL'ATTO «MERAMENTE IMPRODUTTIVO DI EFFETTI»: CASSAZIONE CIVILE 15 MARZO 2012 N. 4184
- B) TUTELA GIURISPRUDENZIALE E NORMATIVA SETTORIALE
- C) CORTE COSTITUZIONALE 15 APRILE 2010 N.138
- D) CORTE EDU: 21 LUGLIO 2015 OLIARI VS Italia

# 1-A) CASSAZIONE CIVILE 15 MARZO 2012 N. 4184

- ▶ Il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso, celebrato all'estero, non è inesistente per l'ordinamento italiano, ma soltanto **inidoneo a produrre effetti giuridici**; anche ai sensi dell'art. 12 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, come evolutivamente interpretato dalla Corte di Strasburgo (sentenza del 24 giugno 2010, "Schalk e Kopf c. Austria"), **la diversità di sesso dei nubendi non costituisce presupposto "naturalistico" di "esistenza" del matrimonio.**
- ▶ Le persone dello stesso sesso conviventi in stabile relazione di fatto sono titolari del diritto alla "vita familiare" ex art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; pertanto, **nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente la condizione di coppia, esse possono adire il giudice per rivendicare, in specifiche situazioni correlate ad altri diritti fondamentali, un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata.**
- ▶ **IN SENSO CONTRARIO:** CASS. CIV. 7877/2000; CASS.CIV. 1304/1990; CASS. CIV. 1808/1976

# 1-B) TUTELA GIURISPRUDENZIALE E NORMATIVA SETTORIALE

- ▶ LA TUTELA DELLE COPPIE OMOSESSUALI RIENTRAVA IN QUELLA GENERALE RISERVATA ALLE CONVIVENZE *MORE UXORIO* (ETEROSESSUALI) ANTE-CIRINNA': RINVIO
- ▶ LA LACUNA FONDAMENTALE ERA RAPPRESENTATA DAL MANCATO RICONOSCIMENTO DI UNO «STATUS» FONTE DI DIRITTI E DOVERI RECIPROCI

**C.EDU, OLIARI VS ITALIA 2015:** «L'attuale status dei ricorrenti nel contesto giuridico interno può essere considerato semplicemente "un'unione di fatto", che può essere disciplinata mediante alcuni accordi contrattuali privati di portata limitata. Per quanto riguarda i menzionati contratti di convivenza la Corte osserva che benché essi prevedano alcuni accordi interni in materia di convivenza, tali accordi privati non provvedono ad alcune esigenze che sono fondamentali ai fini **della regolamentazione del rapporto di una coppia che ha una relazione stabile**, quali, inter alia, i reciproci diritti e obblighi, compresa la reciproca assistenza morale e materiale, gli obblighi di mantenimento e i diritti successori. Il fatto che tali contratti non siano finalizzati al riconoscimento e alla tutela della coppia è ovvio perché essi sono accessibili a chiunque conviva, indipendentemente dall'essere una coppia che ha una relazione stabile»

# 1-C) CORTE COSTITUZIONALE 15

## APRILE 2010 N.138

- ▶ **MASSIMA:** «Sono inammissibili e infondate, in riferimento agli art. 2, 3, 29 e 117, comma 1, cost., le q.l.c. degli art. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143 bis e 156 bis c.c. nella parte in cui, sistematicamente interpretati, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso»
- ▶ **PUNTO 8:** «...per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui **spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri**».

# 1-D) CORTE EDU: 21 LUGLIO 2015

## OLIARI VS Italia

- ▶ **PUNTO 174.** «...la Corte ritiene che in assenza di matrimonio, le coppie omosessuali quali i ricorrenti abbiano particolare interesse a ottenere la possibilità di contrarre una forma di unione civile o di unione registrata, dato che questo sarebbe il modo più appropriato per poter far riconoscere giuridicamente la loro relazione e garantirebbe loro la relativa tutela – sotto forma di diritti fondamentali relativi a una coppia che ha una relazione stabile – senza ostacoli superflui»
- ▶ **PUNTO 177.** «...il caso di specie non riguarda alcuni specifici diritti “supplementari” (in contrapposizione ai diritti fondamentali) che possono o non possono sorgere da tale unione e che possono essere oggetto di una feroce controversia alla luce della loro dimensione sensibile. A tale proposito la Corte ha già ritenuto che gli Stati godano di un certo margine di discrezionalità per quanto riguarda l'esatto status conferito da mezzi di riconoscimento alternativi e i diritti e gli obblighi conferiti da tale unione o da un'unione registrata. In **realtà il caso di specie concerne unicamente l'esigenza generale di riconoscimento giuridico e la tutela fondamentale dei ricorrenti in quanto coppie omosessuali.** La Corte considera questi ultimi aspetti dell'esistenza e dell'identità dell'individuo cui si dovrebbe applicare il margine pertinente».

# 2- LEGGE CIRINNA', DECRETI ATTUATIVI E ALTRE FONTI DI DISCIPLINA

- A) LEGGE CIRINNA': LEGGE N. 76 DEL 20 MAGGIO 2016 (GU Serie Generale n.118 del 21-05-2016). Entrata in vigore il 05/06/2016
- B) DECRETI LEGISLATIVI ATTUATIVI DEL 19 GENNAIO 2017 N. 5-6-7
- C) FONTI INTERNAZIONALI
- D) COMMA 20 ART. 1 LEGGE CIRINNA': RICOSTRUZIONE DISCIPLINA E PROBLEMA DELL'ANALOGIA.



# 2-A) LEGGE CIRINNA'

- ▶ LA LEGGE SI COMPONE DI **UN SOLO ARTICOLO E SESSANTANOVE COMMI**
- ▶ **I COMMI DA 1 A 35** DISCIPLINANO LE **UNIONI CIVILI**; **QUELLI DA 36 A 69** DISCIPLINANO LE **CONVIVENZE DI FATTO**
- ▶ **L'ARCHITETTURA NORMATIVA DISTINGUE:**
  1. **COMMI CHE PARAFRASANO** LA DISCIPLINA MATRIMONIALE DEL CODICE CIVILE (es. commi 4-6-7-8)
  2. **COMMI CHE RICHIAMANO** LA DISCIPLINA MATRIMONIALE DEL CODICE CIVILE (es. commi 15-13-19-21)
  3. **COMMI CHE RICHIAMANO ALTRE LEGGI:** (es. comma 23)

## 2-B) DECRETI LEGISLATIVI ATTUATIVI

- ▶ **DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 5** Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76. (GU Serie Generale n.22 del 27-01-2017)
- ▶ **DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 6** Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76. (GU Serie Generale n.22 del 27-01-2017)
- ▶ **DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 7** Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76. (GU Serie Generale n.22 del 27-01-2017)

# 2-C) FONTI INTERNAZIONALI

CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI FIRMATA A ROMA IL 4 NOVEMBRE 1950 E RESA ESECUTIVA CON LEGGE 4 AGOSTO 1955 N. 848

- ▶ **ARTICOLO 8. Diritto al rispetto della vita privata e familiare:** «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».
- ▶ **ARTICOLO 12. Diritto al matrimonio:** «A partire dall'età minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto».
- ▶ **ARTICOLO 14. Divieto di discriminazione:** «Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione».

# 2-C) FONTI INTERNAZIONALI

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA («CARTA DI NIZZA»)  
PROCLAMATA IL 7 FEBBRAIO 2000 A NIZZA (ED ENTRATA IN VIGORE IL 1 DICEMBRE 2009  
CON IL TRATTATO DI LISBONA)

- ▶ **Articolo 7:** “Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.”
- ▶ **Articolo 9:** “Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.”
- ▶ **Articolo 21:** “1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle e l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. 2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.”

# 2-D) COMMA 20 ART. 1 LEGGE CIRINNA'

- ▶ «Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché' negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
- ▶ La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché' alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.
- ▶ Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.»

# 2-D) COMMA 20 ART. 1 LEGGE CIRINNA'

## ▶ NORMA AD ANDAMENTO «SINUSOIDALE»

## ▶ PROBLEMA RICOSTRUZIONE DISCIPLINA

- 1) **OBERTO:** «L'impossibilità per l'interprete di avvalersi della prima parte del citato comma 20 per estendere all'unione civile varie norme codicistiche non espressamente richiamate vale in relazione a quegli articoli (sezioni, capi e titoli) del codice civile che, per l'appunto, direttamente disciplinano il matrimonio e i rapporti tra i coniugi, soprattutto per ciò che attiene ai profili personali [16]; non a quelle norme che, pur potendo dispiegare effetti sui coniugi o comunque sui loro reciproci rapporti, abbiano a precipuo oggetto materie diverse da quelle sopra indicate: dal contratto, all'illecito, ai diritti reali, alla pubblicità immobiliare e mobiliare e così via»
- 2) **BIANCA:** «La scelta fatta dalla legge non consente di applicare in via analogica all'unione civile le norme del codice civile sulla base di una supposta assimilazione dei due istituti. L'applicazione analogica delle norme del codice civile non espressamente richiamate può ammettersi piuttosto quando non vi è una ragione che giustifica una diversa regola del caso»

## ▶ L'EFFETTO DELLA «DISCRIMINAZIONE ROVESCATA»

# 3- L'ISTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE

## COMMI DA 2 A 9 ART. 1 LEGGE CIRINNA'

- A) **COSTITUZIONE UNIONE CIVILE:** COMMI 2 e 3 LEGGE CIRINNA' E ART. 70 BIS SS DPR 396/2000; COMMI 26 E 27 LEGGE CIRINNA';
- B) **INVALIDITA' DELL'UNIONE CIVILE:** COMMI 4, 5, 6, 7, 8 LEGGE CIRINNA'
- C) **PROVA DELL'UNIONE CIVILE:** COMMA 9 LEGGE CIRINNA'

# 3-A) COSTITUZIONE UNIONE CIVILE

COMMI 2, 3, 26 e 27 LEGGE CIRINNA' E ART. 70 BIS SS DPR 396/2000

**a) DIFFERENZE:** mancano richiami relativi a

1. Promessa di matrimonio;
2. Ammissione del minore al matrimonio
3. Pubblicazioni
4. Opposizioni
5. Celebrazione

**b) PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE**

**c) COSTITUZIONE MEDIANTE RETTIFICAZIONE DI SESSO**



# 3-A) COSTITUZIONE UNIONE CIVILE



## c) COSTITUZIONE MEDIANTE RETTIFICAZIONE DI SESSO: COMMI 26 e 27 LEGGE CIRINNA' CORTE COST. 170/2014

- ▶ Sono costituzionalmente illegittimi gli art. 2 e 4 l. 14 aprile 1982 n. 164 (norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso, di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio consenta, comunque, ove entrambi i coniugi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed i doveri della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore; in via consequenziale, è costituzionalmente illegittimo l'art. 31 comma 6 d.lg. 1 settembre 2011 n. 150 (disposizioni complementari al c.p.c. in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 l. 18 giugno 2009 n. 69), nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, comunque, ove entrambi i coniugi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti e gli obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore.

# 3-A) COSTITUZIONE UNIONE CIVILE

## c) COSTITUZIONE MEDIANTE RETTIFICAZIONE DI SESSO: COMMI 26 e 27 LEGGE CIRINNA'

CASS. CIV. 8097/2015

- ▶ In virtù della sentenza della Corte costituzionale 11 giugno 2014 n. 170, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli art. 2 e 4 l. 14 aprile 1982 n. 164 e dell'art. 31, comma 6, d.lg. 1° settembre 2011 n. 150, in caso di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, ove i coniugi lo richiedano, i medesimi conservano i diritti e doveri conseguenti al vincolo matrimoniale legittimamente contratto, fino a quando il legislatore non consenta a essi di mantenere in vita il rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza regolata che ne tuteli adeguatamente diritti e obblighi: di conseguenza, deve essere cancellata l'annotazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio apposto a margine dell'atto di matrimonio delle parti interessate.

# 3-B) INVALIDITA' DELL'UNIONE CIVILE

## COMMI 4,5,6,7,8 LEGGE CIRINNA'

**a) IMPEDIMENTI:** COMMA 4. Parafrasi della disciplina matrimoniale salvo

1. Identità di sesso
2. Maggiore età
3. Affinità

**b) INVALIDITA':**

▶ **NULLITA':** COMMI 5 e 6.

▶ **ANNULLABILITA':** COMMA 7. Dal raffronto con l'art. 122 c.c. si riscontra:

1. Assenza errore determinato da «anomalia o deviazione sessuale» (122 comma 3 n. 1)
2. Assenza errore determinato da «gravidanza causato dal terzo» (122 comma 3 n. 5)

# 3-C) PROVA DELL'UNIONE CIVILE

## COMMA 9 LEGGE CIRINNA'

- ▶ «L'unione civile tra persone dello stesso sesso e' certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.»
- ▶ DISCRIMINAZIONE RISPETTO ALLE COPPIE CONIUGATE

# 4- RAPPORTI PERSONALI

COMMI 10, 11, 12, 14, 15, 19 (allontanamento dalla residenza-  
straniero)

## A) DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI

- ▶ Assenza dovere di fedeltà
- ▶ Assenza dovere di collaborazione

B) **NOME:** «discriminazione rovesciata»

C) **CITTADINANZA:** vedi art. 8 d.lgs. 7/2017

D) **AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO:** comma 15

E) **RAPPORTI DI FILIAZIONE:** RINVIO

# 5- RAPPORTI PATRIMONIALI

COMMI 13,16,17,18,19 (alimenti-trascrizione),21

▶ **DISCIPLINA MUTUATA DA QUELLA MATRIMONIALE**

▶ **DIFFERENZE: NORME NON RICHIAMATE**

1. 159: (trasposto nel 13 primo periodo)
2. 161: Problema interpretativo
3. 165: problema risolto a monte. Il minore non può contrarre unione civile
4. 166-bis: divieto di costituzione di dote

# 6- SCIoglimento UNIONE CIVILE

DISTINZIONE TRA:

**A) CAUSE AUTOMATICHE: COMMI 22-26**

a) MORTE

b) DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

c) RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA SESSO (DA PERSONA UNITA CIVILMENTE): RINVIO

**B) CAUSE VOLONTARIE: COMMI 23-24-25-27**

a) CASI PREVISTI DALL'ART. 3 n. 1) e 2), lett. a), c), d) ed e) LEGGE 1 DICEMBRE 1970 N. 898

b) MANIFESTAZIONE UNILATERALE DI VOLONTA'

**C) EFFETTI PATRIMONIALI NELLA CRISI DELL'UNIONE CIVILE**

# 6-B) CAUSE VOLONTARIE

a) CASI PREVISTI DALL'ART. 3 n. 1) e 2), lett. a), c), d) ed e) LEGGE 1 DICEMBRE 1970 N. 898

## ▶ DIFFERENZE RISPETTO AL DIVORZIO DELLE COPPIE UNITE IN MANTRIMONIO

1. Assenza della «separazione personale» protratta per tempo necessario
2. Assenza della «inconsumazione del matrimonio»
3. Indagine giurisdizionale sulla «impossibilità di mantenere la comunione»: discusso

## ▶ NESSUN RICHIAMO ALL'ISTITUTO DELLA SEPARAZIONE: PROBLEMATICHE

1. L'istituto si applica comunque (OBERTO)
2. (In caso contrario) eventuale incostituzionalità della disciplina per disparità di trattamento?
3. Effetti patrimoniali in assenza di domanda di divorzio: RINVIO



# 6-B) CAUSE VOLONTARIE

## b) MANIFESTAZIONE UNILATERALE DI VOLONTA'

### ▶ NATURA GIURIDICA

1. ATTO DI RECESSO (BIANCA, SESTA)
2. ATTO INZIALE DI UNA SEQUENZA DI ATTI PREORDINATA ALLO SCIoglIMENTO DEL RAPPORTO (TROIANO)

### ▶ DIFFERENZA CON ISTITUTO SEPARAZIONE

1. PROCEDIMENTALE (ATTO UNILATERALE NON RINNOVABILE)
2. TEMPORALE (TRE MESI)
3. EFFETTUALE (NO DIRITTO MANTENIMENTO: DISCUSO)

### ▶ EFFETTI PATRIMONIALI: RINVIO

# 6-C) EFFETTI PATRIMONIALI CRISI UNIONE CIVILE

A) RICHIAMO DISCIPLINA DIVORZIO

B) NESSUN EFFETTO PATRIMONIALE CONSEGUENTE ALLA MANIFESTAZIONE UNILATERALE DI VOLONTÀ': DISCUSO

**Tribunale di Milano, sez. IX Civile, sentenza n. 45257/20 depositata il 3 giugno:**

«...la manifestazione di volontà resa di fronte all'ufficiale di stato civile, diversamente dalla separazione, non determina l'acquisizione di un nuovo status con conseguenti diritti ed obblighi, il che dovrebbe portare ad escludere il diritto al mantenimento ex art. 156 c.c. all'unito economicamente debole. Ne consegue che questi, in caso di inerzia del compagno che, dopo la manifestazione di volontà di scioglimento dinanzi all'Ufficiale di stato civile, non agisca giudizialmente, potrà trovarsi costretto, anche se non sia d'accordo con lo scioglimento del vincolo, a rivolgersi all'autorità giudiziaria così da poter richiedere l'assegno divorzile di cui all'art. 5 co. 6 della legge n. 898/70, espressamente applicabile allo scioglimento dell'unione. **A meno di non doversi ritenere che il dovere di assistenza morale e materiale reciproca di cui all'art. 1, co. 11 legge n. 76/2016, mutuato dall'art. 143 c.c. per il matrimonio, sopravviva alla manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione ed il relativo diritto sia azionabile in giudizio da parte dell'unito economicamente debole»**

# 7- OMOSESSUALITA' E FILIAZIONE

**A) ADOZIONE (IN ITALIA) DEL FIGLIO DELL'ALTRO MEMBRO DELLA COPPIA OMOSESSUALE (CASS. CIV. 12962/2016) C.D. «STEPCHILD ADOPTION»:** ADOZIONE CASI PARTICOLARI EX ART. 44 COMMA 1 LETT. D) LEGGE 186/1983

**B) TRASCRIZIONE NEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ITALIANI DELL'ATTO DI NASCITA FORMATO ALL'ESTERO:**

- a) ATTRAVERSO SURROGAZIONE DI MATERNITA' (**CASS. CIV. SSUU 12193/2019**): (uomini o donne sterili): (**CASS. CIV. 8325/2020** ordinanza rimessione alla Corte Costituzionale);
- b) ATTRAVERSO PMA (donne): (**CASS. CIV. 16599/2016**);
- c) ATTRAVERSO PROCEDURA DI ADOZIONE **CASS. CIV. 14007/2018** (donne- legame genetico) e **CASS. CIV. 29071/2019 (ordinanza di rimessione alle SS.UU.)** (uomini);

**C) RETTIFICA DELL'ATTO DI STATO CIVILE ATTRAVERSO L'INDICAZIONE DELLA MADRE «INTENZIONALE» DEL FIGLIO NATO IN ITALIA DA CITTADINI ITALIANI CON PMA (ESTERA) : CASS. CIV. 7668/2020; CORTE COST. 230/2020; CORTE COST. 237/2019)**

**D) ACCESSO ALLA PMA DA PARTE DELLA COPPIA OMOSESSUALE (IN ITALIA) (CORTE COST. 221/2019)**

**E) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: PUNTI FERMI E ASPETTI CONTROVERSI**

# 7-A) CASS. CIV. 12962/2016: Adozione ex art. 44 comma 1 lett. d) L.184/1983

## TESTO ART. 44 L. 184/1983

1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7: a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, ((anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento,)) quando il minore sia orfano di padre e di madre; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre; **d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.**

2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, e' consentita anche in presenza di figli.

3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione e' consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non e' coniugato. Se l'adottante e' persona coniugata e non separata, l'adozione puo' essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.

4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'eta' dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare.

# 7-A) CASS. CIV. 12962/2016: Adozione ex art. 44 comma 1 lett. d) L.184/1983

## CASS. CIV. 12962/2016: INTERPRETAZIONE DELL'ESPRESSIONE «quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo»

«L'art. 44, comma 1, lett. d) l. n. 184 del 1983 integra una clausola di chiusura del sistema, intesa a consentire l'adozione tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante ed adottato, con l'unica previsione della condicio legis della “constatata impossibilità di affidamento preadottivo”, che va intesa, in coerenza con lo stato di evoluzione del sistema della tutela dei minori e dei rapporti di filiazione biologica ed adottiva, come impossibilità “di diritto” di procedere all'affidamento preadottivo e non di impossibilità “di fatto”, derivante da una situazione di abbandono del minore in senso tecnico – giuridico.»

**CRITICA IN DOTTRINA: SESTA**

# 7-B) Trascrizione nei registri dello stato civile italiani di un atto di nascita formato all'estero: a) attraverso surrogazione di maternità

## PREMESSA: LA SURROGAZIONE DI MATERNITA'

**RIFLESSI PENALISTICI: CASS. PEN. 13525/2016** «In caso di ricorso alle tecniche di maternità surrogata all'estero e di successiva indicazione nell'atto di nascita di essere i genitori naturali in base alle leggi del luogo, gli autori di tali condotte non rispondono penalmente in Italia dei reati di alterazione di stato del minore o di falsa attestazione su qualità personali, poiché l'atto di nascita si era formato in conformità della normativa straniera ed essi non avevano poi reso alcuna falsa dichiarazione al pubblico ufficiale italiano»

**RIFLESSI CIVILISTICI: CASS. CIV. SS.UU. 12193/2019** «Il riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed il genitore d'intenzione munito della cittadinanza italiana trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternità previsto dalla l. n. 40 del 2004, art. 12, comma 6, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l'istituto dell'adozione; la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull'interesse del minore, nell'ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non può sostituire la propria valutazione, non esclude peraltro la possibilità di conferire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l'adozione in casi particolari, prevista dalla l. n. 184 del 1983, art. 44, comma 1, lett. d)»

# 7-B) Trascrizione nei registri dello stato civile italiani di un atto di nascita formato all'estero: a) attraverso surrogazione di maternità

**PARERE CEDU 10 APRILE 2019 (ADVISORY OPINION 10 April 2019)**

«In a situation where, as in the scenario outlined in the questions put by the Court of Cassation, a child was born abroad through a gestational surrogacy arrangement and was conceived using the gametes of the intended father and a third-party donor, and where the legal parent-child relationship with the intended father has been recognised in domestic law:

1. the child's right to respect for private life within the meaning of Article 8 of the Convention requires that domestic law provide a possibility of recognition of a legal parent-child relationship with the intended mother, designated in the birth certificate legally established abroad as the "legal mother";

2. the child's right to respect for private life within the meaning of Article 8 of the Convention does not require such recognition to take the form of entry in the register of births, marriages and deaths of the details of the birth certificate legally established abroad; another means, such as adoption of the child by the intended mother, may be used provided that the procedure laid down by domestic law ensures that it can be implemented promptly and effectively, in accordance with the child's best interests.”

# 7-B) Trascrizione nei registri dello stato civile italiani di un atto di nascita formato all'estero: a) attraverso surrogazione di maternità

CASS. CIV. 8325/2020

«È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, degli articoli 18 del d.P.R. n. 396 del 2000, e 64, comma 1, lettera g), della legge n. 218 del 1995, nella parte in cui non consentono, secondo la interpretazione attuale del diritto vivente, che possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo, per contrasto con l'ordine pubblico, il provvedimento giudiziario straniero relativo all'inserimento nell'atto di stato civile di un minore procreato con le modalità della gestazione per altri (altrimenti detta maternità surrogata) del cosiddetto genitore d'intenzione non biologico, per contrasto con gli articoli 2, 3, 30, 31, 117, comma 1, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 8 della Convenzione europea per la Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali, 2, 3, 7, 8, 9 e 18 della Convenzione 20 novembre 1989 delle Nazioni Unite sui diritti dei minori ratificata in Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991 e dell'articolo 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea.»



# 7-B) Trascrizione nei registri dello stato civile italiani di un atto di nascita formato all'estero: b) attraverso p.m.a.

## **CASS. CIV. 16599/2016: ORIENTAMENTO PREVALENTE O PARTICOLARITA' DEL CASO CONCRETO?)**

«Il riconoscimento e la trascrizione, nei registri dello stato civile italiani, di un atto straniero validamente formato in Spagna, nel quale risulti la nascita di un figlio da due donne in particolare, da una donna italiana (indicata come "madre B") che ha donato l'ovulo a una donna spagnola (indicata come "madre A") che l'ha partorito, nell'ambito di un progetto genitoriale realizzato dalla coppia, coniugata in quel Paese non contrastano con l'ordine pubblico per il solo fatto che il legislatore nazionale non preveda o vieti il verificarsi di una simile fattispecie sul territorio italiano, dovendosi avere riguardo al principio, di rilevanza costituzionale primaria, dell'interesse superiore del minore, che si sostanzia nel suo diritto alla continuità dello status filiationis, validamente acquisito all'estero (nella specie, in un altro Paese della Ue). L'atto di nascita straniero (valido, nella specie, sulla base di una legge in vigore in un altro Paese della Ue), da cui risulti la nascita di un figlio da due madri (per avere l'una donato l'ovulo e l'altra partorito), non contrasta di per sé con l'ordine pubblico per il fatto che la tecnica procreativa utilizzata non sia riconosciuta nell'ordinamento italiano dalla legge n. 40 del 2004, la quale rappresenta una delle possibili modalità di attuazione del potere regolatorio attribuito al legislatore ordinario su una materia, pur eticamente sensibile e di rilevanza costituzionale, sulla quale le scelte legislative non sono costituzionalmente obbligate.»

# 7-B) Trascrizione registri stato civile italiani atto di nascita formato all'estero: c) attraverso procedura di adozione

**CASS. CIV. 29071/2019 (ordinanza di rimessione alle SS.UU.)**

«Vanno rimessi gli atti al Primo Presidente della Corte di Cassazione, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite civili, in relazione alla soluzione delle seguenti questioni di massima importanza: se il disfavore del legislatore italiano per l'adozione legittimante a favore delle coppie dello stesso sesso, oltre a rappresentare un legittimo esercizio della potestà discrezionale del nostro Stato di regolare i rapporti giuridici in una determinata materia, costituisca, altresì, l'espressione di principi e valori fondamentali ed irrinunciabili, fondanti il nostro ordinamento; come collocare in tale gerarchia l'interesse del minore alla conservazione del proprio status filiationis; se il sindacato del giudice italiano si debba estendere anche alla valutazione dell'autorità straniera sullo stato di adottabilità».

# 7-B) Trascrizione registri stato civile italiani **atto** di nascita formato all'estero: c) attraverso procedura di adozione

**CASS. CIV. 14007/2018: ORIENTAMENTO FAVOREVOLE**

«Non è contraria all'ordine pubblico ed è quindi trascrivibile nei registri dello stato civile italiano la sentenza straniera che abbia pronunciato l'adozione piena dei rispettivi figli biologici, da parte di due donne di cittadinanza francese coniugate in Francia e residenti in Italia, poiché, ai sensi dell'art. 24 della Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 1993, il riconoscimento dell'adozione può essere rifiutato da uno Stato contraente solo se, tenuto conto dell'interesse superiore del minore, essa sia manifestamente contraria all'ordine pubblico. Tale interesse, nella specie già vagliato dal giudice straniero, coincide con il diritto del minore al mantenimento della stabilità della vita familiare consolidatasi con entrambe le figure genitoriali, senza che abbia rilievo la circostanza che le stesse siano rappresentate da una coppia dello stesso sesso, non incidendo l'orientamento sessuale sull'idoneità dell'individuo all'assunzione della responsabilità genitoriale.»

# 7-C) RETTIFICA DELL'ATTO DI STATO CIVILE ATTRAVERSO L'INDICAZIONE DELLA MADRE «INTENZIONALE» DEL FIGLIO NATO CON PMA (ESTERA)

CASS CIV 7668 2020

«Risponde al prevalente interesse del minore nato in seguito al ricorso a tecniche di PMA praticate all'estero su richiesta di una coppia same sex composta da due donne, il legittimo rifiuto dell'ufficiale di stato civile di apportare “manipolazioni” all'atto di nascita attraverso l'inserimento, accanto al nominativo della madre biologica, quello della madre intenzionale, carente del requisito del legame biologico e/o genetico richiesto per la formazione dell'atto di stato civile.»

# 7-C) RETTIFICA DELL'ATTO DI STATO CIVILE ATTRAVERSO L'INDICAZIONE DELLA MADRE «INTENZIONALE» DEL FIGLIO NATO CON PMA (ESTERA)

CORTE COST. 230/2020

«Va dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 20, l. 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e dell'art. 29, comma 2, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) sollevata dal tribunale di Venezia nella vicenda riguardante due donne unite civilmente, una delle quali aveva concepito all'estero un figlio poi nato in Italia attraverso tecniche di fecondazione eterologa eseguite con il consenso della "madre intenzionale", che si erano viste negata la possibilità di registrare nell'atto di nascita che il bambino fosse figlio di entrambe. Il riconoscimento della omogenitorialità, all'interno di un rapporto tra due donne unite civilmente, non è imposto da alcun precetto costituzionale, sebbene la Costituzione non sia chiusa a soluzioni di segno diverso ma sulla base di valutazioni spettanti al legislatore. Anche la più piena tutela dell'interesse del minore - oggi attuata solo in parte dalla giurisprudenza con una forma minore di adozione - può essere realizzata in modo più penetrante dal legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità.»

# 7-D) accesso alla p.m.a. da parte della coppia omosessuale (in Italia)

## CORTE COST. 221/2019

**«Vanno dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 12 commi 2, 9 e 10 della legge 19 febbraio 2004 n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), in riferimento agli artt. 2,3,31 secondo comma, 32 primo comma, 11 e 117 primo comma Cost. in relazione agli artt. 8 e 14 Cedu, nella parte in cui, rispettivamente, limitano l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle sole coppie di sesso diverso e sanzionano, di riflesso, chiunque applichi tali tecniche a coppie composte da soggetti dello stesso sesso.**

La ratio della legge sulla procreazione assistita emerge chiaramente, infatti, da un lato, dalla funzione delle tecniche considerate che fungono da rimedio alla sterilità o infertilità umana patologica e non altrimenti rimovibile — e non da strumento per la realizzazione del desiderio di genitorialità in generale — e, dall'altro, dalle limitazioni di ordine soggettivo all'accesso alla procreazione assistita che mirano a garantire la nascita di un nucleo familiare in cui vi siano un padre e una madre di sesso diverso. Il risultato di tale disciplina è frutto del bilanciamento dei diversi interessi operata dal legislatore, avuto riguardo al particolare contesto storico e culturale in cui si è innestata la norma, nel rispetto della dignità della persona umana, senza ledere nessuno dei parametri costituzionali invocati dai giudici rimettenti.

**Nessuna discriminazione è configurabile in relazione alle coppie omosessuali, in quanto l'infertilità fisiologica di queste non può essere paragonata con l'infertilità delle coppie eterosessuali che presentano delle vere e proprie patologie riproduttive, si tratta di fenomeni ontologicamente distinti»**

# 7-E) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: PUNTI FERMI E ASPETTI CONTROVERSI

## PUNTI FERMI

- ▶ CONSENTITA ADOZIONE CASI PARTICOLARI
- ▶ IL DIVIETO DI MATERNITA' SURROGATA E' PRINCIPIO DI ORDINE PUBBLICO
- ▶ LA PMA E' PRECLUSA ALLE COPPIE OMOSESSUALI
- ▶ IMPEDIRE IL RICONOSCIMENTO DI UN RAPPORTO DI FILIAZIONE COSTITUITO ALL'ESTERO ATTRAVERSO SURROGAZIONE DI MATERNITA' CONTRASTA CON L'ART. 8 CEDU
- ▶ DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE BASATA SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE

## ASPETTI CONTROVERSI

- ▶ POSSIBILE IL RICONOSCIMENTO DI UN RAPPORTO DI FILIAZIONE COSTITUITO MEDIANTE ADOZIONE (PIENA o LEGITTIMANTE) ALL'ESTERO?
- ▶ E' SUFFICIENTE LA TUTELA RICONOSCIUTA DALL'ADOZIONE CASI PARTICOLARI?
- ▶ POSSIBILE IL RICONOSCIMENTO DI UN RAPPORTO DI FILIAZIONE COSTITUITO MEDIANTE SURROGAZIONE DI MATERNITA' ESTERA?
- ▶ SE NON E' POSSIBILE IL RICONOSCIMENTO DI UN RAPPORTO DI FILIAZIONE COSTITUITO MEDIANTE P.M.A. ESTERA, PERCHE' DIVENTA POSSIBILE TRASCRIVERE UN ATTO FORMATO CON TALE PROCEDIMENTO ALL'ESTERO?

# CONVIVENZE DI FATTO



**1- SITUAZIONE ANTE – CIRINNA'**

**2- LEGGE CIRINNA': NOZIONE CONVIVENTI DI FATTO E CONVIVENTI MORE UXORIO «EXTRA-CIRINNA'»**

**3- LA COSTITUZIONE DELLA CONVIVENZA: REGISTRAZIONE ANAGRAFICA**

**4- LO STATUTO DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI NASCENTI DALLA CONVIVENZA**

**5- LO SCIoglIMENTO DELLA CONVIVENZA**

**6- IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA PERDITA DEL CONVIVENTE MORE UXORIO**

**7- IL CONTRATTO DI CONVIVENZA**



# 1- SITUAZIONE ANTE – CIRINNA'

## TUTELA GIURISPRUDENZIALE E NORMATIVA SETTORIALE

1. **CORTE COST. 404/1988**: successione contratto di locazione
2. **CORTE COST. 310/1989**: successione legittima (e necessaria) casa coniugale
3. **CORTE COST. 166/1998**: assegnazione casa coniugale in sede di separazione
4. **CASS. CIV. 2988/1994 (CASS. CIV. 23725/2008)**: risarcimento del danno esofamiliare convivente more uxorio
5. **CORTE COST. 461/2000**: pensione di reversibilità
6. **CASS. CIV. 10102/2004**: comodato ad uso familiare
7. **CASS. CIV. 7214/2013**: azione possessoria di spoglio partner (detentore qualificato)
8. **CASS. CIV. 5632/2006**: impresa familiare
9. **Art. 342 bis – 343 ter c.c.**: ordini di protezione abusi familiari
10. **Art. 408 c.c.**: amministratore di sostegno
11. **L. 10 dicembre 2012 n. 219**: filiazione
12. **Art. 199 c.p.p.**: facoltà di astenersi dal testimoniare
13. **L. 184/1983**: adozione
14. **Art. 5 L.40/2004**: PMA

# 2- LEGGE CIRINNA': NOZIONE CONVIVENTI DI FATTO E CONVIVENTI MORE UXORIO «EXTRA-CIRINNA'»

## COMMA 36 LEGGE CIRINNA'

### A) REQUISITI NORMATIVI

1. **POSITIVO:** «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale»
2. **NEGATIVO:** «non vincolate da rapporti di parentela, affinità' o adozione, da matrimonio o da un'unione civile»

### B) PROBLEMATICHE

1. MAGGIORE ETA'
2. ASSENZA DI LEGAMI «DISPENSABILI»?
3. ASSENZA DI LEGAMI INTER PARTES O VERSO TERZI?

### C) CONVIVENTI MORE UXORIO «EXTRA-CIRINNA'»

1. INTERPRETAZIONE RISTRETTA (**MASSIMA ESTENSIONE LEGGE CIRINNA'**): «FATTISPECIE NON RICONDUCIBILI AL PARADIGMA NORMATIVO» (TORRENTE)
2. INTERPRETAZIONE AMPIA (**MINIMA ESTENSIONE LEGGE CIRINNA'**): COPPIE STABILI NON REGISTRATE; CONVIVENZE DI PERSONE LEGATE IN MATRIMONIO O UNIONE CIVILE CON UNA TERZA PERSONA (GAZZONI)
3. INTERPRETAZIONE INTERMEDIA: COPPIE LEGATE A TERZI DA VINCOLI DI MATRIMONIO O UNIONE CIVILE (SALVO ANALOGIA) (BIANCA)

# 3- LA COSTITUZIONE DELLA CONVIVENZA: REGISTRAZIONE ANAGRAFICA

## COMMA 37

«Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.»

### ► DUE INTERPRETAZIONI

**A) Registrazione quale atto avente natura meramente probatoria** (BIANCA, SESTA e Trib. Milano 31 maggio 2016)

**B) Registrazione quale atto avente natura costitutiva** (GAZZONI, QUADRI)

# 4- LO STATUTO DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI NASCENTI DALLA CONVIVENZA

- ▶ **REGIME DI LIBERTA' CONFORMEMENTE ALLO STATUS DEI MEMBRI DELLA COPPIA DI FATTO. DISCIPLINA SCARNA.**
- ▶ Assenza diritti successori (salvo commi 42 – 43)
- ▶ Regime personale e patrimoniale primario affidati all'area dell'obbligazione naturale salvo contratto di convivenza

## ▶ **REGIME PERSONALE**

1. COMMA 38.
2. COMMA 39.
3. COMMA 40 lett. a)
4. COMMA 40 lett. b)
5. COMMA 45.
6. COMMA 48.
7. COMMA 49. RINVIO

## ▶ **REGIME PATRIMONIALE**

1. COMMA 46. 230-BIS
2. COMMA 45.
3. DIRITTI PATRIMONIALI IN SEDE DI SCIoglimento: RINVIO

# 5- LO SCIoglimento DELLA CONVIVENZA

## LA CONVIVENZA PUO' SCIogliersi

1. **PER VOLONTA' DI UNO DEI PARTNERS** SENZA ALCUNA FORMALITA' IN ADERENZA AL CARATTERE LIBERO DELL'UNIONE
  2. **PER MORTE**
- ▶ **DIVERSI EFFETTI CONNESSI ALL'UNA O ALL'ALTRA CAUSA**
- A) NEI RAPPORTI TRA LE PARTI
  - B) VERSO I FIGLI: RINVIO

# 5- LO SCIoglimento DELLA CONVIVENZA

## A) SCIoglimento PER VOLONTA'

- ▶ **COMMA 65:** DIRITTO ALIMENTI LEGALI. PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITA'
  - ▶ **COMMA 61:** SECONDO PERIODO: TUTELA LIMITATA ALLA SOLA PRESENZA DI UN CONTRATTO DI CONVIVENZA. AD ESSA SI AGGIUNGE PERTANTO LA TUTELA GIURISPRUDENZIALE PRECEDENTE (VEDI **CASS CIV. 7123/2013**) salvo analogia (BIANCA)
  - ▶ **COMMA 42:** PRIMO PERIODO (RICHIAMO ALL'ART. 337 SEXIES): SUPERAMENTO DI CORTE COST. 166/1998
  - ▶ **APPLICAZIONE ANALOGICA CAPO II TITOLO IX C.C.**
- T. COMO 13 GENNAIO 2016:** APPLICAZIONE ANALOGICA CONTROLLO GIUDIZIARIO PER GLI ACCORDI PRESI FUORI DEL PROCEDIMENTO

# 5- LO SCIoglimento DELLA CONVIVENZA

## B) SCIoglimento PER MORTE

**a) COMMI 42 E 43:** SUPERAMENTO PARZIALE DI C. COST. 310/1989 (LEGITTIMA «TEMPORANEA»)

- ▶ COMMA 42.(...) in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
- ▶ COMMA 43. Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
- ▶ PROBLEMA TRASCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE

**b) COMMA 44:** RECEPIMENTO CORTE. COST. 404/1988

# 6- IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA PERDITA DEL CONVIVENTE MORE UXORIO

## ► **Comma 49 legge 76/2016, per coppie di fatto INTRA-Cirinnà.**

1. «In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite»
2. Considerazioni critiche: limitazione al solo decesso; applicazione dei medesimi criteri.

## ► **(prima della Legge Cirinnà e, oggi, per le coppie di fatto EXTRA-Cirinnà): Cass. civ. 2988/1994.** Già Corte Cost. 372/1994:

Con riferimento al danno non patrimoniale: «Non può esservi dubbio che anche la perdita del convivente more uxorio determina nell'altro una particolare sofferenza, un patema analogo a quello che si ingenera nell'ambito della famiglia, anche se, nei singoli casi, con minore o maggiore intensità, che si suole sussumere nell'ambito del danno non patrimoniale, risarcibile nei limiti previsti dagli art. 2059 c.c. e 185 c.p.»

Con riferimento al danno patrimoniale: «spetta al convivente che afferma di aver subito un danno patrimoniale in dipendenza della morte dell'altro, dare la prova del contributo patrimoniale e personale apportatole in vita, con carattere di stabilità, dal convivente e che è venuto a mancare in conseguenza della sua morte»;

## ► **Nuove frontiere: ascendenti (Cass. civ. 21230/2016) e genitore «sociale» (Cass. civ. 8037/2016)**



# 7- IL CONTRATTO DI CONVIVENZA

COMMA 50 ss. LEGGE CIRINNA'

- A) NOZIONE E NATURA GIURIDICA
- B) AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE E DIFFERENZA CON I «PATTI DI CONVIVENZA»
- C) FORMA E OPPONIBILITA'
- D) CONTENUTO
- E) INVALIDITA' E RISOLUZIONE

# 7-A) NOZIONE E NATURA GIURIDICA

## DEFINIZIONE

### ▶ IN SENSO AMPIO

CONTRATTI CONCLUSI TRA SOGGETTI TRA I QUALI INTERCORRE UNA RELAZIONE DI CONVIVENZA

### ▶ IN SENSO STRETTO

CONTRATTI CON CUI LE PARTI CONVIVENTI DETERMINANO GLI EFFETTI ECONOMICI DEL LORO RAPPORTO DI CONVIVENZA: COMMA 50 LEGGE CIRINNA'

## NATURA GIURIDICA:

▶ CONTRATTO (FORMALE E DI DURATA)

▶ NEGOZIO DI DIRITTO FAMILIARE (FORMALE E DI DURATA) **in tutto o in parte:**

Se si esclude la natura contrattuale, ne discendono alcune lacune nella disciplina relativamente a: 1) ASSENZA/CESSAZIONE CONVIVENZA E SORTE DEL CONTRATTO; 2) APPLICAZIONE REGIME DI INVALIDITA' PREVISTO NEL CODICE CIVILE; 3) DETERMINAZIONE DEGLI EFFETTI DERIVANTI DALLA RISOLUZIONE

# 7-B) AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE E E DIFFERENZA CON I PATTI DI CONVIVENZA

**a) AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE:** IL CONTRATTO DI CONVIVENZA PUO' ESSERE VALIDAMENTE CONCLUSO SOLO TRA CONVIVENTI DI FATTO: COMMA 57: IL CONTRATTO DI CONVIVENZA E' Nullo SE CONCLUSO...b) IN VIOLAZIONE DEL COMMA 36

## ► **PROBLEMATICHE:**

- CONVIVENTI REGISTRATI OVVERO ANCHE CONVIVENTI NON REGISTRATI
- PERSISTENTE AMMISSIBILITA' DEI PRECEDENTI «PATTI DI CONVIVENZA».

## **b) DIFFERENZA CON I «PATTI DI CONVIVENZA»**

# C) FORMA E OPPONIBILITA'

## a) FORMA: COMMA 51

- ▶ ATTO PUBBLICO O SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA E ATTESTAZIONE CONFORMITA' A NORME IMPERATIVE E ORDINE PUBBLICO
- ▶ COMPETENZA NOTARILE EX COMMA 60 ULT. PERIODO

## b) OPPONIBILITA': COMMA 52

ISCRIZIONE REGISTRO ANAGRAFE

# D) CONTENUTO

## COMMI DA 53 A 56

### a) CONTENUTO ESPRESSO ED IMPLICITAMENTE AMMESSO

- ▶ REGIME PATRIMONIALE PRIMARIO
- ▶ REGIME PATRIMONIALE SECONDARIO
- ▶ PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DOPO LA CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA: LIMITI
- ▶ CASA CONIUGALE
- ▶ VINCOLI DI DESTINAZIONE EX ART. 2645-TER

### b) CONTENUTO DISCUSO

- ▶ FONDO PATRIMONIALE
- ▶ COMUNIONE CONVENZIONALE
- ▶ REGIME SEPARAZIONE DEI BENI
- ▶ DIRITTI SUCCESSORI (ASSOLUTAMENTE PREVALENTE LA TESI NEGATIVA PER 458 c.c. E RISERVA DI LEGGE EX ART. 42 COMMA 4)
- ▶ CONTENUTO NON PATRIMONIALE

# E) INVALIDITA' E RISOLUZIONE

## COMMI 57-63 LEGGE CIRINNA'

a) INVALIDITA' COMMA 57

b) RISOLUZIONE COMMI 59-63

# a) INVALIDITA' COMMA 57

IL CONTRATTO DI CONVIVENZA E' AFFETTO DA NULLITA' INSANABILE CHE PUO' ESSERE FATTA VALERE DA CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE SE CONCLUSO:

- a) IN PRESENZA DI UN VINCOLO MATRIMONIALE, DI UN'UNIONE CIVILE O DI UN ALTRO CONTRATTO DI CONVIVENZA;
- b) IN VIOLAZIONE DEL COMMA 36;
- c) DA PERSONA MINORE DI ETA';
- d) DA PERSONA INTERDETTA GIUDIZIALMENTE;
- e) IN CASO DI CONDANNA PER IL DELITTO DI CUI ALL'ARTICOLO 88 DEL CODICE CIVILE.

# b) RISOLUZIONE commi 59-63

IL CONTRATTO DI CONVIVENZA SI RISOLVE PER:

- a) ACCORDO DELLE PARTI;
  - b) RECESSO UNILATERALE;
  - c) MATRIMONIO O UNIONE CIVILE TRA I CONVIVENTI O TRA UN CONVIVENTE ED ALTRA PERSONA;
  - d) MORTE DI UNO DEI CONTRAENTI.
- EFFETTI RISOLUZIONE: COMMA 60-61-62-63.

PROBLEMA: APPLICAZIONE DISCIPLINA GENERALE DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO





**GRAZIE PER  
L'ATTENZIONE**

**DOTT. AURELIO MARIA ESPOSITO**